

DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita")

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NOVITÀ FISCALI.....	3
2.1	SUPERAMMORTAMENTI - REINTRODUZIONE.....	3
2.2	TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI (C.D. "MINI IRES").....	3
2.3	AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU	4
2.4	REGIME FORFETARIO – APPLICAZIONE DELLE RITENUTE.....	5
2.6	PATENT BOX – DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA AL RULING.....	6
2.7	BONUS AGGREGAZIONI	6
2.8	CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI.....	6
2.9	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI BANCARIE	7
2.10	ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI - ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE.....	7
2.11	DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE COMPRESA IN EDIFICI INTERAMENTE DEMOLITI E RICOSTRUITI DALLE IMPRESE NELLE ZONE SISMICHE 1, 2 E 3	7
2.12	INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SCONTO SUL CORRISPETTIVO	8
2.13	REGIME FISCALE DEGLI IMPATRIATI - MODIFICHE	8
2.14	RIENTRO DI RICERCATORI E DOCENTI - MODIFICHE AL REGIME FISCALE	9
2.15	FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI SCAMBI CON SAN MARINO	10
2.16	VENDITE A DISTANZA FACILITATE DA UN'INTERFACCIA ELETTRONICA – OBBLIGHI INFORMATIVI	10
2.17	TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI	12
2.19	OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA E AGEVOLAZIONI FISCALI	14
2.20	INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE - NUOVA DISCIPLINA	15
2.21	TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE - INDICAZIONI NEL BILANCIO SOCIALE.....	17
2.22	NUOVA SABATINI – MODIFICHE.....	17

2.23 NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO – MODIFICHE.....	18
2.24 DIGITAL TRANSFORMATION.....	19
2.25 MISURE IN MATERIA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA.....	19
2.26 SMART&START ITALIA	20
2.27 CONCESSIONE DEL “VOUCHER 31 – INVESTIRE IN INNOVAZIONE”	20
2.28 TUTELA DEI “MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE”	20
2.29 CONTRASTO ALL’“ITALIAN SOUNDING”	21
2.30 SOSTEGNO ALL’ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI.....	22
2.31 PATENT COOPERATION TREATY	22
2.32 SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS).....	23

1 PREMESSA

Con il DL 30.4.2019 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, è stato emanato il c.d. “decreto crescita”.

Il decreto crescita è entrato in vigore l'1.5.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le novità contenute nel decreto crescita.

Il decreto crescita è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le novità in ambito fiscale contenute nel decreto crescita.

2.1 SUPERAMMORTAMENTI - REINTRODUZIONE

Viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, precedentemente non prorogati dalla Legge di Bilancio 2019, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:

- dall'1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

2.2 TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI (C.D. “MINI IRES”)

Viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l'ACE, e che si sostanzia nell'assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell'accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all'incremento della base occupazionale.

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda:

- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);

- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2022, per i soggetti "solari"), l'IRES è ridotta di 3,5 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l'aliquota del 20,5%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l'utile del 2018 per 120.000,00 euro:

- la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all'aliquota ridotta del 22,5%;
- l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%;
- l'IRES totale ammonta a 70.200,00 euro ($120.000,00 \times 22,5\% + 180.000,00 \times 24\%$);
- il risparmio d'imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della "mini IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti IRPEF.

2.3 AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL'IMU

A partire dal periodo d'imposta 2019 "solare", la misura della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali viene aumentata in maniera progressiva.

Evoluzione normativa

La legge di bilancio 2019¹ aveva previsto che l'IMU relativa agli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:

- 20% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti "solari");
- 30% per il solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari").

¹ L. 145/2018

In assenza di un'espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall'1.1.2019.

Nuovo aumento dal periodo di imposta 2019 "solare"

Con il decreto crescita viene disposto che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari");
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti "solari");
- 70%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti "solari").

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai applicazione.

Risulta quindi superata, anche per i soggetti "non solari", l'indicazione, contenuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% la quale avrà impatto, per la prima volta, nel modello REDDITI 2020, in luogo della precedente misura del 20%.

2.4 REGIME FORFETARIO – APPLICAZIONE DELLE RITENUTE

Viene introdotta la possibilità, per le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni di aderire, con apposita delibera, alla "rottamazione" delle entrate (ai sensi dell'art. 3 del DL 119/2018), anche tributarie, non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

Modalità di adesione

Gli enti che intendono aderire dovranno:

- adottare un'apposita delibera entro il 30.6.2019;
- darne notizia sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni.

Contenuto della delibera

Con la medesima delibera, tali enti potranno disciplinare in modo autonomo:

- il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30.9.2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di aderire;
- i termini per presentare l'istanza, nella quale il debitore dovrà anche indicare il numero delle rate, nonché l'eventuale esistenza di contenziosi e, in tal caso, l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario dovrà trasmettere al debitore la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, le singole rate e la relativa scadenza.

In generale, si tratta di un istituto analogo alla c.d. “rottamazione dei ruoli”², infatti determina il solo stralcio di sanzioni e degli interessi.

2.6 PATENT BOX – DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA AL RULING

Il decreto crescita introduce dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione di prossima individuazione.

Procedure di ruling in corso

È possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Ripartizione in tre quote annuali

I soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

2.7 BONUS AGGREGAZIONI

Viene prevista la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate dall’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.

2.8 CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Viene previsto, per il 2019, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

- fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;
- nel rispetto del regime “de minimis”.

² art. 3 del DL 119/2018

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

2.9 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI BANCARIE

Viene precisato che il credito d'imposta riconosciuto ai distributori di carburante dall'art. 1 co. 924 della L. 205/2017 spetta per le commissioni bancarie relative soltanto alle cessioni di carburante e non alle transazioni relative ad altri beni/servizi.

L'agevolazione riguarda le cessioni di carburante effettuate sia nei confronti di esercenti attività d'impresa, arti e professioni, sia di consumatori finali.

2.10 ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI - ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE

Viene previsto per gli enti associativi assistenziali di restare nell'ambito applicativo della decommercializzazione³, anche dopo l'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

2.11 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE COMPRESA IN EDIFICI INTERAMENTE DEMOLITI E RICOSTRUITI DALLE IMPRESE NELLE ZONE SISMICHE 1, 2 E 3

Per effetto dell'art. 8 del decreto crescita, le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16 co. 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 sono estese anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Il citato co. 1-septies, successivamente alla modifica, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co. 1-quater dello stesso articolo siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519,
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni d'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Decorrenza

Considerato che il decreto crescita è entrato in vigore l'1.5.2019, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall'1.5.2019.

Condizioni per beneficiare della detrazione

³ di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR

Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all'alienazione dell'immobile e l'agevolazione spetta all'acquirente dell'unità immobiliare.

La detrazione del 75% o 85%, inoltre:

- è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita;
- spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;
- è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

2.12 INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Per effetto dell'art. 10 del decreto crescita, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L'esercizio dell'opzione deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013;
- è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

2.13 REGIME FISCALE DEGLI IMPATRIATI - MODIFICHE

In merito al regime degli "impatriati"⁴, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.

Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.

Al fine di accedere all'agevolazione

⁴ di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015

- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Sono previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (presenza di almeno un figlio minorenni o a carico, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Trasferimento nel Mezzogiorno

Per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, il reddito prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%.

Lavoratori non iscritti all'AIRE

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.

2.14 RIENTRO DI RICERCATORI E DOCENTI - MODIFICHE AL REGIME FISCALE

Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti⁵, per effetto dell'art. 5 co. 4 - 5 del decreto crescita, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto:

- l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore;
- il prolungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE

Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

⁵ di cui all'art. 44 del DL 78/2010

2.15 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI SCAMBI CON SAN MARINO

Mediante l'art. 12 del decreto crescita, viene prevista l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica ai fini dei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, disciplinati dal DM 24.12.93.

Trattasi essenzialmente delle:

- cessioni di beni verso San Marino;
- cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA;
- cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA.

Decorrenza e modalità attuative

L'efficacia della nuova disciplina:

- è demandata ad un decreto ministeriale da emanare in base agli accordi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano realizzerà con i corrispondenti Uffici sammarinesi;
- richiede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le regole tecniche al fine di rendere operativi i nuovi obblighi.

Esoneri

Saranno esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio con San Marino coloro che già beneficiano di specifici esoneri dalla fatturazione elettronica, come nel caso di coloro che:

- rientrano nel c.d. "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014);
- hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
- sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per l'anno di imposta 2019.

2.16 VENDITE A DISTANZA FACILITATE DA UN'INTERFACCIA ELETTRONICA - OBBLIGHI INFORMATIVI

Con l'art. 13 del decreto crescita vengono introdotti nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi).

Nello specifico, viene stabilito che tali soggetti, qualora facilitino le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea mediante i suddetti mezzi, sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle medesime operazioni.

Dati oggetto di trasmissione

I soggetti in esame devono inviare, con riguardo a ciascun fornitore, i seguenti dati:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;

- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre (ossia entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio dell'anno successivo) e il primo invio dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Responsabilità delle piattaforme online nell'assolvimento dell'IVA

Viene altresì stabilito che, qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme online o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.

Efficacia dei nuovi obblighi

Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme online, nonché quelli relativi alla responsabilità nell'assolvimento dell'IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall'1.5.2019 al 31.12.2020.

Differimento degli obblighi del DL 135/2018

Viene differita all'1.1.2021 l'applicazione degli obblighi⁶ previsti a carico delle piattaforme online, i quali prevedono che:

- se le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, nel rispetto di specifiche condizioni, sono facilitate da un'interfaccia elettronica, i relativi beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che ha facilitato l'operazione tramite la piattaforma;
- le piattaforme che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenute a conservare per dieci anni la relativa documentazione e a metterla a disposizione delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Tali disposizioni, dunque, pur essendo entrate in vigore il 13.2.2019, avranno efficacia soltanto a partire dall'1.1.2021.

Le piattaforme online che, nel periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019, hanno facilitato le vendite a distanza di prodotti elettronici sono tenute a trasmettere i dati delle suddette operazioni entro il mese di luglio 2019.

Le modalità di invio dei dati relativi a tali operazioni saranno definite con il suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

⁶ dall'art. 11-bis co. 11 - 15 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12)

2.17 TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

L'art. 9 del decreto crescita estende a tutti gli strumenti finanziari, con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni, l'esenzione da IRES e IRAP precedentemente prevista dall'art. 2 co. 22-bis del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011), per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o dall'IVASS.

Contestualmente, è stata anche prevista l'abrogazione di tale specifica disposizione.

Con la nuova norma, si applicherà anche ai soggetti non vigilati il regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti, ai fini IRES e IRAP, dei maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determinino la svalutazione del valore nominale degli strumenti finanziari ovvero la loro conversione in azioni.

2.18 VALORIZZAZIONE EDILIZIA – AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Con l'art. 7 del decreto crescita viene prevista un'agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.

Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostruire

Viene infatti disposto che, fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti:

- di interi fabbricati;
- a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
- a condizione che, nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione ed alienazione degli stessi;
- purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in permuta):

- di interi fabbricati (abitativi o strumentali);
- operati dall'1.5.2019 al 31.12.2021.

Ambito soggettivo

L'agevolazione si applica ai soli trasferimenti a favore di "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare".

Anche se il tenore letterale della disposizione non pare limitato alle cessioni operate da soggetti privati (fuori campo IVA), la relazione illustrativa al "decreto crescita", invece, limita il campo ad esse.

Condizioni per l'applicazione dell'agevolazione

Il regime agevolato trova applicazione a condizione che:

- nei 10 anni successivi all'acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione e alienazione degli stessi immobili;
- la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Regime agevolato per le imposte d'atto

In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.

La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti privati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:

- l'imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro;
- l'imposta ipotecaria di 50,00 euro;
- l'imposta catastale di 50,00 euro.

La norma potrebbe configurare un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione (anche se la relazione illustrativa al "decreto crescita" sembra limitare l'applicazione del beneficio alle cessioni effettuate da privati). In base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:

- di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la nuova norma non comporta alcun beneficio);
- di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l'imposta di registro proporzionale (9% per l'acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni "prima casa") e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la nuova norma comporterebbe un rilevante risparmio per l'imposta di registro);
- di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l'imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la nuova norma risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di risparmiare il 4% di imposte ipotecarie e catastali).

Decadenza

Ove non siano soddisfatte le condizioni per l'accesso al beneficio, sono dovuti:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;
- una sanzione del 30% delle stesse imposte;
- gli interessi di mora dalla data dell'acquisto dell'immobile.

Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle tre fasi di "demolizione, ricostruzione e alienazione" degli immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte e tre le fasi per evitare la decadenza, mentre non

è chiaro se tutti gli immobili eventualmente ricavati dall'intero fabbricato demolito debbano essere alienati per mantenere l'agevolazione, ovvero se la decadenza possa realizzarsi limitatamente alla quota parte non alienata.

2.19 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE - MODIFICA DELLA DISCIPLINA E AGEVOLAZIONI FISCALI

Viene modificata la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione⁷, introducendo, in particolare, alcune agevolazioni fiscali per le imposte indirette.

Operazioni di cartolarizzazione

Come rilevato dalla relazione illustrativa al "decreto crescita", l'operazione di cartolarizzazione configura un procedimento attraverso il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria (denominata "società per la cartolarizzazione dei crediti" e genericamente conosciuta nel linguaggio economico come "società veicolo" o SPV, dall'inglese Special Purpose Vehicle), che ha come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti.

Il DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) aveva introdotto⁸ una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati (NpL) di banche e intermediari finanziari, nell'ottica di agevolare le banche nella cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Al riguardo, il "decreto crescita":

- intende facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UtP);
- consente la costituzione di più società veicolo di appoggio per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione;
- chiarisce che le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio non comportano l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari;
- introduce una modalità di cartolarizzazione avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati o diritti reali o personali su tali beni, in luogo di crediti.

Agevolazioni fiscali

Vengono introdotte specifiche agevolazioni fiscali volte a rendere fiscalmente neutro l'intervento delle società veicolo nella monetizzazione dei beni (ad es. immobili) a garanzia dei crediti cartolarizzati.

In particolare, viene disposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna):

- sugli atti e sulle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, in favore della società veicolo d'appoggio;

⁷ di cui alla L. 30.4.99 n. 130

⁸ nella L. 130/99

- inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

Inoltre, viene disposto che, per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione:

- se l'acquirente è un soggetto che svolge attività d'impresa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto;
- se l'acquirente non svolge attività di impresa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente possieda le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa".

Infine, viene disposto che alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività, si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna).

Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna).

2.20 INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE - NUOVA DISCIPLINA

Con l'art. 35 del decreto crescita viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina in esame si applica alle:

- associazioni di protezione ambientale;
- associazioni dei consumatori;
- altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri;
- imprese.

Le prime quattro tipologie di soggetti elencati (di seguito indicati come enti non commerciali) devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi "effettivamente erogati" e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.

Decorrenza

Gli obblighi informativi si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2018.

L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:

- per le imprese, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

2.21 TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE - INDICAZIONI NEL BILANCIO SOCIALE

Il Decreto crescita, con l'art. 22, integra la disciplina⁹ relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In base al nuovo art. 7-ter, nel bilancio sociale le società:

- danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno;
- individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;
- danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Decorrenza

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall'esercizio 2019.

2.22 NUOVA SABATINI - MODIFICHE

L'art. 20 del Decreto crescita modifica l'agevolazione di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"). In particolare:

- il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;

⁹ DLgs. 231/2002

- per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione;
- l'erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento.

Incentivi alla capitalizzazione

Con il Decreto crescita viene stabilito che i contributi previsti dalla "Nuova Sabatini" siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese:

- costituite in forma societaria;
- impegnate in processi di capitalizzazione;
- che intendono realizzare un programma di investimento.

2.23 NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO – MODIFICHE

L'art. 29 co. 1 e 2 del Decreto crescita modifica l'agevolazione¹⁰ c.d. "Nuove imprese a tasso zero", volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:

- costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica era previsto un periodo di non più di 12 mesi);
- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800;
- costituite in forma societaria;
- in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Ambito oggettivo di applicazione

L'agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Al riguardo, il Decreto crescita:

- aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;
- dispone l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;
- innalza a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

¹⁰ Titolo I, Capo 0I, del DLgs. 21.4.2000 n. 185

Cumulo con altre agevolazioni

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.

2.24 DIGITAL TRANSFORMATION

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, l'art. 29 co. 5 - 8 del Decreto crescita prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.

Soggetti beneficiari

Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 500.000,00 euro;
- aver approvato e depositato almeno due bilanci;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale:

- diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);
- con importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro.

2.25 MISURE IN MATERIA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Con il Decreto crescita viene disposta la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi, delle misure previste dall'art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa.

Ai sensi dell'art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industriale complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.

2.26 SMART&START ITALIA

L'art. 29 co. 3 e 4 del Decreto crescita dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:

- agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia);
- all'intervento in favore delle start up innovative di cui al DM 24.9.2014.

2.27 CONCESSIONE DEL "VOUCHER 31 - INVESTIRE IN INNOVAZIONE"

Il Decreto crescita riconosce alle start up innovative¹¹ il "Voucher 3I - Investire In Innovazione", allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021. Il "Voucher 3I" potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi:

- alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- all'estensione all'estero della domanda di brevetto nazionale.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del "Voucher 3I".

2.28 TUTELA DEI "MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE"

Il Decreto crescita modifica il c.d. "Codice della proprietà industriale"¹², allo scopo di proteggere i marchi storici italiani creando un apposito Registro che li tuteli e disincentivando, inoltre, "iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro" (Relazione illustrativa al "decreto crescita").

¹¹ di cui al DL 18.10.2012 n. 179

¹² DLgs. 10.2.2005 n. 30

Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

In particolare, viene istituito il “Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale”, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

L’iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni:

- il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno 50 anni;
- si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Decreto attuativo

Mediante un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

- verrà istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, che le imprese iscritte nel suddetto Registro potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali;
- saranno specificati i criteri per l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.

Tutela dei marchi storici nella crisi d’impresa

Viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva in caso di crisi di impresa. In particolare, viene previsto:

- un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese;
- l’obbligo, per l’impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.

2.29 CONTRASTO ALL’“ITALIAN SOUNDING”

Con l’art. 32 co. 1 - 6 del decreto crescita viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell’“Italian sounding”.

Definizione

Il fenomeno dell’“Italian sounding” viene definito dal Codice della proprietà industriale come la pratica finalizzata “alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti”.

Esso, come rilevato dalla Relazione illustrativa al “decreto crescita”, determina una forma di concorrenza sleale subita dai prodotti italiani sui mercati esteri, che costringe le imprese italiane ad agire in via giudiziaria per tutelare i propri diritti.

Agevolazione per le spese legali collegate all'Italian sounding

Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, è concessa un'agevolazione:

- pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding;
- fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 euro e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emanate le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione.

Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell'ordine

Modificando l'art. 10 del Codice della proprietà industriale, viene fatto divieto di registrare come marchi d'impresa anche:

- i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani;
- parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

2.30 SOSTEGNO ALL'ESTERO DEI MARCHI COLLETTIVI

L'art. 32 co. 12 - 13 del Decreto crescita prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un'agevolazione, fissata nella misura massima di un milione di euro per anno, diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria.

Provvedimento attuativo

Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione in esame.

2.31 PATENT COOPERATION TREATY

Il Decreto crescita, intervenendo sugli artt. 55 e 160-bis del DLgs. 30/2005, rende possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevetto designante l'Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l'Ufficio europeo.

2.32 SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS)

L'art. 27 del Decreto crescita istituisce e disciplina la "società di investimento semplice" (SIS).

Definizione

Per "società di investimento semplice" si intende il Fondo di investimento alternativo (FIA) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;
- ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- non ricorre alla leva finanziaria;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c. (cioè non inferiore a 50.000.00 euro).

Ai fini in esame, è qualificabile come piccola e media impresa (PMI) la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti:

- numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
- totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

Disciplina

In base alla nuova disciplina, le SIS:

- non applicano le disposizioni attuative della Banca d'Italia e della CONSOB di cui all'art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria);
- stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta;
- applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializzazione di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Viene stabilito, inoltre, che:

- la denominazione sociale della SIS contiene l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso";
- il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SIS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili;
- i titolari di partecipazioni indicati all'art. 15 co. 1 del DLgs. 58/98 rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 del medesimo DLgs.

Infine, possono procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:

- i soggetti che controllano una SIS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM